



19789/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

fw

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -
- Dott. ENRICO MANZON - Rel. Consigliere -
- Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

IVA ACCERTAMENTO Motivazione semplificata
--

Ud. 21/06/2018 - CC

R.G.N. 12332/2017

Cea, 19789
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12332-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

PIANESE FRANCESCO PAOLO, PIANESE PASQUALE, PARISI PASQUALE, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dello STUDIO PIANESE ATTILIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA GLI AVVOCATI FRANCESCO PAOLO PIANESE , PASQUALE PARISI , PASQUALE PIANESE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DI FOGGIA,

638R
38

rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO PAOLO PIANESE;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 11102/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e disposta la motivazione semplificata.

Rilevato che:

Con sentenza in data 29 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 16523/20/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di Parisi Pasquale, Pianese Pasquale e Pianese Francesco Paolo, in proprio e quali associati dello Studio Avv. Attilio Pianese, associazione professionale, contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata era del tutto corretta in punto statuizione di invalidità dell'atto impositivo impugnato perché emesso *ante tempus* ossia prima dello scadere del termine dilatorio, di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica/consegna del PVC, di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000, specificamente confermando il giudizio di non fondatezza del motivo dell'approssimarsi del termine decadenziale di emissione dell'atto impositivo medesimo, allegato dall'Ente impositore quale ragione di urgenza derogatoria del primo termine.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Considerato che:

Con l'unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha escluso che l'imminente scadenza del termine decadenziale di emissione dell'avviso di accertamento possa configurare un valido motivo di deroga del termine dilatorio previsto da detta disposizione legislativa.

La censura è inammissibile.

Va premesso che «In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"» (Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 - 01)

Va poi ribadito che «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22786 del



09/11/2015, Rv. 637204; più in generale, v. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013, Rv. 627474 - 01).

La censura non induce ad una rivalutazione di tale ultimo, consolidato, principio di diritto, sicchè se ne ingenera una causa di inammissibilità “meritale” del ricorso agenziale.

Basti in questo senso considerare che, come accertato in fatto dal giudice tributario di appello, la verifica fiscale *de qua* è iniziata il 19 aprile 2012 ed è terminata il 21 novembre 2013, senza che l'agenzia fiscale abbia dato una ragionevole spiegazione di consimile durata e quindi della non imputabilità alle disfunzioni organizzative dell'apparato amministrativo tributario la concreta impossibilità di rispettare il termine dilatorio in questione, tenuto conto della scadenza del termine decadenziale per l'emissione dell'avviso di accertamento al 31 dicembre 2013.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.


Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 - I, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2018

Il Presidente
Ettore Cirillo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001 25 LUG. 2018



Il Funzionario
Luisa PALANCA

